

Il Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di concerto con il Direttore della
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Circolare per la semplificazione dell'installazione di impianti solare termico

Il risparmio energetico ed il contrasto dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ sono tra gli obiettivi prioritari della politica regionale.

La diffusione dell'uso dell'energia solare, in particolare dei pannelli solari termici, è uno degli strumenti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Si rileva a tal proposito che le amministrazioni locali sovente richiedono, a chi intende installare impianti solari termici, la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'art. 22 del DPR 380/2001, strumento questo di semplificazione delle procedure autorizzative per lavori di minor rilievo.

Con la presente circolare si vuole richiamare all'attenzione delle amministrazioni locali la possibilità di oviare alla citata Denuncia di Inizio Attività per tutti quei lavori che riguardino esclusivamente la manutenzione, realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari, evitando in tal modo, un inutile appesantimento burocratico per l'installazione di pannelli solari termici, sia per l'acqua calda sanitaria che per l'integrazione al riscaldamento.

In particolare l'ambito di applicazione della presente circolare si riferisce alla installazione degli impianti sopra citati in zone non soggette a vincoli ambientali e/o paesistici, nel qual caso resta necessaria l'acquisizione del relativo parere rilasciato dalla competente amministrazione.

Si ritiene che, sulla base della normativa esistente, tali installazioni, possano essere considerate attività libera, ovvero equiparate all'installazione di vetrate in sostituzione di parti di tetti a falde.

Infatti, il Testo unico dell'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) all'art. 123, **Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti**, che richiama l'art. 26 della legge 10/91, al comma 1, ultimo capoverso, recita:

"L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera."

E quindi è eseguibile dai soggetti abilitati a rilasciare gli attestati di conformità per gli impianti suddetti, e non riservata invece ai soggetti abilitati a redigere le DIA.

A conferma di tale interpretazione, va sottolineato che, sulla base dell'art. 6 dello stesso DPR 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerare attività libera:

"a) interventi di manutenzione ordinaria;

...e ancora, l'art 3 dispone che gli "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Da quanto sopra può intendersi quindi che le opere di integrazione e manutenzione degli impianti esistenti rientrano nel campo di applicazione della manutenzione ordinaria e quindi, fermo restando gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e fatta esclusione per interventi su immobili soggetti a vincolo storico, artistico, ambientale e/o paesaggistico, ovvero ricadenti in zona A di PRG, attività libera sotto il profilo edilizio.

In sintesi, considerato il preminente interesse pubblico ed al solo fine di consentire ed agevolare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, fatta salva la vigente normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché quella sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e 494/96) e igienico sanitaria, e sempre che le opere non riguardino ulteriori interventi non annoverabili nella manutenzione ordinaria, la realizzazione di impianti per il solare può ritenersi attività libera ai sensi dell'art. 6 del citato DPR e di conseguenza assoggettata alle procedure previste al Capo VI del citato DPR.

Dott. Arch. Paolo RAVALDINI

Dott. Raniero DE FILIPPIS